Studio BBM Associati

FORFETTARI: RAVVEDIMENTO OPEROSO PER REGOLARIZZARE LE OMISSIONI DEL QUADRO RS

N. 227 | 4 Dicembre 2024 | Fiscalità e pianificazione

DMZ AGGIORNA N. 227 DEL 4 DICEMBRE 2024

Come più volte pubblicato su precedenti DMZ Aggiorna, i contribuenti in regime forfettario avevano tempo fino al 2 dicembre scorso (il 30 novembre cadeva di sabato), senza incorrere in sanzioni amministrative, per correggere gli errori e le omissioni della sezione del quadro RS del modello Redditi PF 2022, relativo al periodo di imposta 2021, dedicata agli elementi informativi obbligatori. Ora, decorso il termine, si possono spontaneamente correggere gli errori, ma occorre applicare le regole del ravvedimento operoso, con il correlato versamento delle sanzioni ridotte. Si ricorda che per il periodo d'imposta 2021, da settembre 2023, furono inviate ai contribuenti in regime forfettario numerose comunicazioni per la promozione dell'adempimento spontaneo relativamente agli adempimenti richiesti.

In ragione di tale contesto, salva la possibilità di ravvedere la propria posizione con la trasmissione di una dichiarazione integrativa, l'omissione o altre irregolarità nella compilazione della sezione dedicata del quadro RS avrebbe determinato l'irrogazione, per ciascun modello, della sanzione amministrativa di 250 € prevista in caso di omessa o incompleta redazione degli elementi prescritti che non determinano violazioni sostanziali. Dato il numero dei soggetti che non si erano all'epoca conformati, ed al fine di evitare un'ecatombe di sanzioni amministrative, era stato disposto che la regolarizzazione degli errori e delle omissioni compiuti nel mod. Redditi PF 2022 potesse avvenire mediante la trasmissione di una dichiarazione integrativa, senza alcuna maggiorazione.

La possibilità di regolarizzare senza alcuna maggiorazione era prevista per il solo periodo d'imposta 2021, ma entro il 2.12.2024.

Ove, invece, la regolarizzazione non abbia rispettato il termine del 2.12.24 o riguardi un diverso periodo d'imposta, l'invio della dichiarazione integrativa dovrà essere accompagnata dal

contestuale versamento della sanzione amministrativa minima, pari a 250,00 euro, ridotta secondo i coefficienti previsti in tema di ravvedimento operoso.

Proceduralmente, rinviando alle indicazioni ministeriali di ogni rispettivo mod. dichiarativo, gli esercenti attività d'impresa dovranno riportare:
il numero complessivo dei mezzi di trasporto posseduti o detenuti a qualsiasi titolo alla data di chiusura del periodo d'imposta per lo svolgimento dell'attività;
l'ammontare del costo sostenuto per l'acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, inclusi gli oneri accessori di diretta imputazione e le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa;
i costi sostenuti per il godimento di beni di terzi.
Per gli esercenti le arti e professioni, invece, è necessario indicare i consumi, o l'insieme delle spese sostenute per i servizi telefonici compresi quelli accessori, i consumi di energia elettrica e i carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli utilizzati nell'ambito dell'attività di lavoro autonomo.
Dovranno essere riportate nel quadro RS esclusivamente le spese regolarmente fatturate, per un ammontare al lordo dell'imposta sul valore aggiunto eventualmente applicata. I beni strumentali utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare del contribuente, dovranno essere dichiarati nella misura del 50%. Lo stesso dicasi per le altre spese aventi natura promiscua, che assumeranno rilevanza nella misura del 50 per cento.

Lo studio resta a completa disposizione.

Scarica il PDF originale

Versione online: https://bbmassociati.it/newsletter/forfettari-ravvedimento-operoso-per-regolarizzare-le-omissioni-del-quadro-rs/